



SENT. 131/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott. Piergiorgio Della Ventura Presidente

Dott.^{ssa} Lucia d'AMBROSIO Consigliere relatore

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott. Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

SENTENZA

Nel giudizio d'appello, in materia di pensioni, iscritto al **n. 60633** del registro di segreteria, promosso da **OMISSIS** (c.f. OMISSIS), nato il OMISSIS a OMISSIS (OMISSIS) residente in OMISSIS (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Consiglio (fabrizioconsiglio@oavlegalmail.it) e Luigia Paola Di Piro (luigiapaoladipiro@ordineavvocatiroma.org)

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*;

contro

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 00144 Roma, Via Ciro il Grande, n. 21;

avverso

la sentenza n. 846/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, depositata in data 13 dicembre 2022.

Udito, nell'udienza del 19 maggio 2026, svolta con l'assistenza del dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore cons. Lucia d'Ambrosio.

Esaminati l'atto di appello e gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 846/2022, depositata in data 13 dicembre 2022, la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio respingeva il ricorso teso a contestare la legittimità del recupero di un indebito di euro 15.588,13, disposto dall'INPS nei confronti del ricorrente a titolo di ratei pensionistici riscossi dal 16.6.2014 al 31.1.2015, relativi alla pensione privilegiata sospesa dall'Istituto in conseguenza della riammissione in servizio, con riserva, disposta dal Ministero della Difesa in ottemperanza alla sentenza n. OMISSIS del Tribunale Civile di Roma I Sezione Lavoro, che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento nei confronti del dipendente con decorrenza dal 4.12.2008.

2. Avverso tale decisione il sig. **OMISSIS** proponeva appello, chiedendo di dichiarare l'illegittimità, o, comunque, l'infondatezza del provvedimento di sospensione della pensione privilegiata, con rimborso dell'indennità dalla data della sospensione, oltre interessi e rivalutazione.

3. Gli appellati non si sono costituiti.

4. All'udienza del giorno 20 gennaio 2026 per l'appellante è comparsa l'avv. Luigia Paola Di Piro, presentandosi come sostituta dell'avv. Fabrizio Consiglio, alla quale non è stato consentito di intervenire in quanto non abilitata al patrocinio innanzi alle magistrature superiori. La Presidente, con ordinanza a verbale, ha pertanto fissato, in applicazione dell'art. 196 c.g.c., la nuova udienza in data 19 maggio 2026, ore 10.00, con avvertenza all'appellante che, in caso di mancata comparizione, il giudizio sarebbe stato dichiarato improcedibile, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

5. All'udienza odierna, non costituiti gli appellati e nuovamente assente l'avv. Consiglio, la causa è passata in decisione.
Ritenuto in

DIRITTO

1. L'appello è improcedibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 196 c.g.c.

2. Rileva il Collegio che l'ordinanza a verbale dello scorso 20 gennaio 2026, pronunciata ai sensi dell'art. 196 c.g.c., risulta essere stata ritualmente comunicata all'indirizzo di posta elettronica del procuratore costituito per l'appellante, a cura della segreteria della Sezione, con pec del 23 gennaio 2026. Pertanto, la mancata comparizione di parte appellante all'odierna udienza impone la declaratoria di improcedibilità dell'appello, come previsto dall'art. 196 c.g.c.

3. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c., le spese di giudizio del

	4	SENT. 131/2026	
	grado sono compensate.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,		
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,		
	definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello ai		
	sensi dell'art. 196 c.g.c.		
	Spese compensate.		
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.		
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE	
	Lucia d'Ambrosio	Piergiorgio Della Ventura	
	<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 6 AGOSTO 2026		
	P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)		
	<i>f.to digitalmente</i>		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del		
	decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al		
	comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.		

